

## **AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISCATTO LAUREA AI FINI PREVIDENZIALI.**

La legge 24 dicembre 2007, n° 247 che recepisce i contenuti del “Protocollo su previdenza e lavoro e competitività” sottoscritto tra il Governo e le OO. SS. il 23 luglio 2007, ed in particolare l’art. 1, comma 77, modificando il precedente art. 2 del D.L.vo n° 184/97, introduce nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea al fine di rendere tale possibilità più convenienti sotto il profilo previdenziale e di ridurre il relativo onere. In pratica tutti coloro che presentano domanda di riscatto successivamente alla data del 1 gennaio 2008, hanno la possibilità di pagare l'onere del riscatto stesso in un’unica soluzione ovvero ratealmente in dieci anni (rispetto ai cinque previsti in precedenza) e senza alcun addebito di interessi (in precedenza previsti nella misura del tasso legale ad oggi pari al 3% annuo) e l'onere relativo al riscatto di laurea è deducibile ai fini fiscali. Un’altra importante novità introdotta riguarda il fatto che i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati, saranno considerati utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35 o -40 anni) e non solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo (quindi si riduce l'attività lavorativa di un periodo pari a quello riscattato). Ricordiamo che sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell'interessato, i seguenti periodi o servizi, purché non siano già coperti da contribuzione previdenziale: durata legale dei corsi universitari anche se non richiesti per il posto ricoperto; diploma universitario conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre; dottorato di ricerca, successivi alla laurea. di durata non inferiore a due anni; lauree brevi; corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto). Al riguardo, si evidenzia come le nuove disposizioni migliorative si applicano esclusivamente per le domande presentate dal 1 Gennaio 2008 e quindi è consigliabile a chi abbia già presentato istanza di riscatto degli studi di laurea, ma non ancora definita dall'amministrazione, rinunci alla vecchia domanda e ne ripresenti una nuova.